

**PIANO QUINQUENNALE DI CONTROLLO
DELLO STORNO**

(Sturnus vulgaris)

(Art. 19 Legge n. 157/1992 e art. 16 della L.R. n. 8/1994)

Periodo di validità 2023 – 2027

PARTE PRIMA: QUADRO CONOSCITIVO

1. Premessa

Lo storno è originario dell'Eurasia e dell'Africa settentrionale, introdotto dall'uomo anche in Nordamerica e Australia dove, grazie alla sua adattabilità, si è ambientato perfettamente.

Vive sia nelle campagne che nei centri urbani.

È un uccello molto gregario e si riunisce in stormi che possono contare diverse centinaia di individui.

L'Italia viene interessata da circa un terzo dei contingenti nidificanti in Europa, di questi, accanto ad un contingente normalmente svernate alle nostre latitudini, la maggior parte transita velocemente, sostando per brevi periodi di tempo, durante la migrazione o all'epoca del ripasso primaverile.

Lo storno è onnivoro, si nutre di invertebrati, uova, semi, frutta e olive pertanto risulta pesantemente impattante sulle colture di cereali (germinazione), sulle orticole, sulle foraggere ed in particolare sui frutteti.

È inserito nell'elenco delle 100 specie invasive più dannose al mondo - "*100 of the World's Worst Invasive Alien Species*" - stilato dal gruppo ISSG (Gruppo di studio sulle specie invasive della IUCN).

In Italia lo storno è una specie non cacciabile ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, allegato II.

2. Danni


Di seguito viene riportata la situazione dei danni arrecati alle produzioni agricole dallo storno nel periodo 2018-2022, che sono stati accertati dalla Regione ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale n. 8/1994.

Come si evidenzia nel grafico 3.1, i danni a livello regionale nel periodo 2018-2022 sono decisamente diminuiti rispetto al triennio 2015-2017, (tabella 3.1, grafico 3.1, 3.2 e 3.3); nel grafico 3.4 sono inoltre riportati gli istituti faunistici nei quali sono stati rilevati danni (67% in ATC e 29% in ambito protetto).

È riportato anche il dettaglio delle colture maggiormente danneggiate nonché la distribuzione temporale dei danni. Dal 1999, per avere diritto al risarcimento del danno, l'agricoltore deve aver messo in atto adeguati sistemi di prevenzione.

Provincia	media triennio 2015-17	2018	2019	2020	2021	2022
Bologna	17.702	26.140	10.590	40.974	16.202	10.709
Ferrara	8.667	2.784	654,03	1.591	1.493	674
Forlì-Cesena	19.610	9.703	10.302	8.299	14.351	3.534
Modena	11.676	2.973	9.655	10.441	8.199	5.162
Parma	6.004	3.350	1.745	7.164	15.202	1.635
Piacenza	257	0	0	0	0	0
Ravenna	12.514	6.391	5.993	3.500	3.200	4.400
Reggio Emilia	56.426	10.192	11.960	23.100	9.608	8.935
Rimini	2.263		1.395	715	0	0
Totale ER	135.119	61.532	52.293	95.784	68.254	35.048

Tabella 2.1 - Danni per provincia - Periodo 2018-2022



**Grafico 2.1 - Rappresentazione grafica dei danni da storno su scala regionale
Periodo 2018 – 2022**




Grafico 2.2 - Rappresentazione grafica dei danni per provincia – Periodo 2018 – 2022





Grafico 2.3 - Ripartizione dei danni per istituti faunistici



TERRITORIO PROVINCIALE DI	COLTURA
BOLOGNA	albicocco, ciliegio, elicicoltura, fragola, mais, melo, pero, pesco, rapa, sorgo, susino, uva
FERRARA	cilieggi, sorgo, uva
FORLÌ-CESENA	ciliegio, fico, girasole, melo, pero, pesco, sorgo, uva
MODENA	ciliegio, pero, sorgo, susino, uva
PARMA	ciliegio, cocomero, girasole, mais, melone, pomodoro, uva
RAVENNA	ciliegio, susino, uva
REGGIO EMILIA	ciliegio, mais, uva
RIMINI	ciliegio, sorgo, uva

Tabella 2.2 - Colture oggetto di danneggiamento – Periodo 2018 - 2022



TERRITORIO PROVINCIALE DI	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre
BOLOGNA	33	37	10	9	4	2
FERRARA	7	2		3	5	
FORLÌ-CESENA	34	25	13	14	8	4
MODENA	6	6	8	14	26	4
PARMA	1	2	2	7	14	3
PIACENZA						
RAVENNA	25	5	2	7	14	
REGGIO EMILIA	4	1	6	43	69	2
RIMINI	2			3		
Totale RER	112	78	41	100	140	15
%	23,0%	16,0%	8,4%	20,6%	28,8%	3,1%

Tabella 2.3 - Distribuzione temporale dei danni - Periodo 2018 – 2022



3. Prevenzione

La Regione, a partire dalla seconda metà degli anni '90, annualmente finanzia interventi di prevenzione per danni da fauna. Di seguito vengono riportati i principali interventi finanziati o messi in atto autonomamente dalle imprese agricole per la specie storno, i cui risultati, se pur apprezzabili nei primi tempi dall'adozione, **producono un effetto dissuasivo temporaneo e molto limitato nel**

tempo. L'efficacia, infatti, si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme.

Come riportato nel paragrafo precedente, l'agricoltore che ha subito un danno ha diritto al risarcimento solo se ha messo in atto idonei sistemi di prevenzione.

SPECIE: STORNO	
Luogo:	Nella maggioranza delle aziende agricole ove possibile utilizzare mezzi di prevenzione.
Metodi:	<ul style="list-style-type: none"> - nastri olografici riflettenti - specchietti - reti di protezione - sagome di falco - palloni predator - sistemi vocali di allontanamento (distress call) - ultrasuoni - detonatori temporizzati (cannoncini a gas) - radio costantemente accese - dissuasori ottici - copertura con reti - palloni ad elio - più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo
Esiti:	Apprezzabili, ma temporanei. L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. Le grida di allarme e i richiami dei rapaci sono i migliori sistemi; tuttavia, producono un effetto di assuefazione anche se sono risultati efficaci sugli storni nati in loco. Infatti, mentre i giovani storni apprendono velocemente e si allontanano, in autunno i branchi di storni migratori sono meno disturbati per il più labile legame individuo-territorio.

Tabella 3.1 - Metodi preventivi di dissuasione finanziati dalla Regione. Periodo 2008 – 2022

4. Controllo dello storno ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 157/1992

Di seguito vengono riportate informazioni relative all'attività di controllo dello storno sia in ambito regionale (grafico 5.1) che in ambito provinciale (grafico 5.2). Come si evidenzia, i territori maggiormente attivi nell'attività di controllo sono Modena seguita da Bologna e Reggio-Emilia e Ravenna.




Grafico 4.1 - Andamento regionale dell'attività di controllo dello storno (numero di capi prelevati) - Periodo 2018 – 2022 (il 2022 manca dei dati di una provincia).




Grafico 4.2 - Rappresentazione grafica relativa al controllo dello storno (numero di capi prelevati) suddiviso per province - Periodo 2018 – 2022 (il 2022 manca dei dati di una provincia).

5. Prelievo in deroga al regime di protezione di cui alla Direttiva 2009/147/CE – Art. 19 bis della Legge n. 157/1992.

Per completezza di informazione, di seguito vengono riportati i dati relativi al prelievo in deroga dello storno pur essendo questa un'attività oggetto di specifici atti approvati annualmente dalla Regione e sottoposti al preventivo parere di ISPRA.

Come per l'attività di controllo, anche il prelievo in deroga è diminuito nel tempo (grafico 6.1).

I territori nei quali si concentra il prelievo in deroga al regime di protezione della specie sono Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (grafico 6.2).




Grafico 5.1 - Andamento regionale dei prelievi in deroga - Periodo 2018 -2022




Grafico 5.2 - Rappresentazione grafica dei prelievi in deroga suddivisi per provincia Periodo 2018 -2022

PARTE SECONDA: PIANO REGIONALE DI CONTROLLO

6. Finalità perseguite, territorio interessato e durata del piano

Il controllo della fauna è un'attività gestionale del tutto distinta dall'attività venatoria, dalla quale si discosta per i fini, i modi, i mezzi, i tempi, i luoghi ed il personale con cui può essere attuato, oltre che per il diverso riferimento legislativo (Legge n. 157/1992, artt. 12 e 13 per l'attività venatoria; art. 19 per l'attività di controllo). Le attività di controllo possono essere effettuate indipendentemente dai tempi, dalle distanze e dai luoghi previsti dalle disposizioni normative relative all'attività venatoria e dal calendario venatorio. In particolare, le specie possono essere diverse da quelle oggetto caccia e quanto ai mezzi sono consentite pratiche e mezzi, quali gabbie o reti di cattura, non contemplati tra quelli di cui all'art.13 della legge n. 157/1992, relativamente alla caccia.

L'attuazione dei piani di controllo, di cui all'art. 19 della legge n. 157/1992, è ritenuta un servizio di pubblica utilità e, di conseguenza, il personale coinvolto opera nell'interesse pubblico. L'intralcio o l'interruzione volontaria di tale attività è da considerarsi, pertanto, "interruzione di un servizio di pubblica utilità" ai sensi dell'art 340 c.p.

Il presente Piano è finalizzato alla riduzione dei danni alle produzioni agricole. L'Emilia-Romagna si configura come una regione a forte vocazionalità agricola con colture di elevato pregio presenti soprattutto nella fascia di pianura, come si evidenzia nell'immagine di seguito riportata tratta dal progetto europeo "iCOLT" – Classificazione delle colture in atto tramite Telerilevamento - riferita al 2021 (fonte dati https://dati.arpae.it/dataset/arpa_suo_classcoltureteleril_colt2021), caratterizzata da colture frutticole fortemente intensive e da reddito e vitigni di marchi prestigiosi nei quali viene favorita una raccolta sempre più tardiva al fine di migliorare la qualità della vinificazione.




Figura 6.1 -Progetto "iCOLT" – Classificazione delle colture in atto tramite Telerilevamento-anno 2021 (fonte dati https://dati.arpae.it/dataset/arpa_suo_classcoltureteleril_colt2021).

L'impatto dello storno sulle predette colture è molto consistente come si può rilevare dai dati riportati nel precedente paragrafo riferito ai danni, il cui onere ricade interamente sul fondo regionale ai sensi dell'art.17 della L.R. 8/1994 in virtù dello stato di protezione di cui gode la specie.

A seguito del riordino istituzionale il “controllo” della specie in applicazione dell’art.19 della legge n. 157/1992, è stato attuato il Piano regionale approvato con deliberazione n. 110/2018, modificata con successiva deliberazione n. 205/2020. Come evidenziato nei paragrafi precedenti i danni accertati sono rimasti comunque elevati nel periodo di riferimento mentre la prevenzione risulta non essere efficace e pertanto la previsione di un piano di controllo rimane lo strumento necessario per tutelare le produzioni agricole regionali.

Dalla comparazione tra i dati riferiti alle attività di mitigazione dell’impatto della specie sulle produzioni agricole e i contributi erogati per il risarcimento dei **danni** si conferma **l’effetto positivo delle azioni intraprese sino ad oggi**. Se si considera che l’effetto delle attività di prevenzione più comunemente utilizzate (dissuasori acustici e visivi) è decisamente scarso e molto limitato nel tempo, fatta eccezione per reti a copertura integrale delle produzioni il cui costo tuttavia le giustifica solo se proporzionato al valore della coltura e alle caratteristiche e alle dimensioni dell’area oggetto di protezione, l’effetto di mitigazione del danno è da attribuire sostanzialmente all’attività di controllo e di prelievo in deroga.

Fermo quanto sopra, le aziende agricole che intendono richiedere l’attivazione delle operazioni di controllo devono comunque fare uso di metodi di dissuasione non cruenti ancorché parzialmente efficaci nel prevenire i danni.

Con il presente Piano, redatto ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/1992 e dell’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994 e successive modificazioni, si ritiene pertanto di dare continuità all’attività di controllo dello storno; il numero di capi prelevabili ogni anno sarà oggetto di specifica richiesta ad ISPRA, dove sarà dettata l’entità (gravità) del danno subito nel corso dell’anno precedente, specificando il contributo offerto dal piano al contenimento degli asporti, inviata contestualmente alla prevista rendicontazione annuale dei capi abbattuti, suddivisi per periodo di abbattimenti e per Provincia. Sarà inoltre demandato a successivo atto l’eventuale approvazione del contingente prelevabile mediante l’esercizio della “deroga”, con le modalità previste all’art. 19 bis della Legge n. 157/1992.

Nei punti successivi vengono riportate le modalità attuative del piano di controllo valide per il quinquennio 2023-2027 e il numero di capi prelevabili nell’anno 2023.

Il presente piano si applica sull’intero territorio regionale ad esclusione delle Aree Protette Nazionali e Regionali le quali, ai sensi della Legge n. 394/1991 e della Legge Regionale n. 6/2005, provvedono autonomamente al controllo della fauna.

7. Tempi, luoghi e modalità di attuazione del piano

L’attività di controllo dello storno, effettuata con l’uso di **fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore a 12**, può essere svolta nel periodo compreso tra il **1° aprile e il 31 agosto nelle aree cacciabili e fino al 31 ottobre nelle zone di protezione**, tutti i giorni della settimana martedì e venerdì inclusi, **dall’alba al tramonto**. Rispetto al periodo in cui si sono verificati i danni nell’ultimo quinquennio (maggio-ottobre), viene prevista la possibilità di intervenire anche nel mese di aprile, in quanto è presumibile prevedere che le temperature significativamente più alte della media e le scarse precipitazioni potrebbero determinare un anticipo del periodo di maturazione delle colture maggiormente suscettibili di danno e la conseguente necessità di dover intervenire già nel mese di aprile.

L'abbattimento è consentito esclusivamente **in presenza di frutti pendenti e fino alla raccolta degli stessi ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture oggetto di danno** con riferimento all'elenco riportato nella precedente tabella 2.2 o eventuali diverse colture che si dovessero dimostrare appetibili allo storno con riferimento alle perizie dei danni.

È comunque vietato qualunque tipo di richiamo.

Sono consentiti spari a salve a scopo dissuasivo senza abbattimento.

Al fine di prevenire possibili rischi di contaminazione del territorio, si indica l'utilizzo preferenziale di munizioni atossiche non contenenti piombo.

8. Destinazione dei capi abbattuti e smaltimento delle carcasse

Gli animali abbattuti possono essere destinati all'autoconsumo o, ove non si ravvisino ostacoli di sorta, lo smaltimento; vista l'esiguità del numero degli esemplari abbattuti nei singoli interventi di controllo e le modeste dimensioni corporee, si potrà procedere allo smaltimento delle carcasse mediante interrimento ad una profondità di almeno 50 centimetri in un terreno adeguato ad evitare contaminazione delle falde freatiche o danni all'ambiente. Qualora, per le condizioni dell'habitat, non sia possibile recuperare le carcasse degli animali abbattuti queste potranno essere lasciate in loco così come previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 all'art. 2, comma 2, lett. a) e b) che esclude dall'ambito di applicazione del Regolamento stesso i corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione.

Diversamente le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento.

È comunque sempre vietato commercializzare i capi abbattuti.

Nell'ambito dei previsti programmi di monitoraggio sanitario una quota dei capi abbattuti, qualora prevista, dovrà essere messa a disposizione per il monitoraggio biologico e sanitario di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1763/2017.

9. Numero di capi abbattibili nel 2023

Il prelievo regionale per l'anno 2023 non dovrà superare le 13.000 unità ripartite tra le diverse Province e la Città Metropolitana di Bologna secondo gli stessi parametri percentuali del precedente Piano che tengono conto dell'incidenza dei danni.

Si ritiene comunque opportuno prevedere l'attività di controllo anche nelle province di Piacenza e Rimini (con contingenti ridotti rispetto alle restanti Province) dove nel periodo 2018-2022 i danni accertati sono stati di entità limitata oppure assenti, in quanto tali risultati sono la diretta conseguenza di realtà territoriali che permettono di intervenire in modo puntiforme e, soprattutto, in maniera costante nell'attività di controllo.

Eventuali integrazioni del numero massimo di capi abbattibili saranno oggetto di specifica richiesta motivata ad ISPRA.

Per gli anni successivi il numero dei capi abbattibili verrà definito con apposito atto, previo parere di ISPRA.

Nella tabella seguente viene pertanto riportato il numero dei capi prelevabili nel 2023 in ambito regionale suddiviso per singoli territori provinciali.

PROVINCIA	N° CAPI PRELEVABILI NEL 2023
BOLOGNA	2.080
FERRARA	390
FORLI'-CESENA	390
MODENA	6.500
PARMA	1.300
PIACENZA	260
RAVENNA	780
REGGIO EMILIA	1.040
RIMINI	260
TOTALE REGIONALE	13.000

10. Operatori incaricati

Gli operatori incaricati del controllo sono individuati dal dettato dell'art. 19 della L. n. 157/1992 e dell'art. 16 della L.R. n. 8/1994 attualmente in vigore.

11. Assicurazione e prescrizioni relative alle norme di sicurezza

Gli operatori, non appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono essere in possesso di una assicurazione a copertura di eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico.

Durante lo svolgimento delle attività connesse all'attuazione del presente piano di controllo gli operatori dovranno seguire tutte le comuni norme relative all'uso delle armi da fuoco nonché eventuali prescrizioni previste dai Corpi di Polizia provinciale.

I conduttori dei fondi e gli operatori di cui sopra durante lo svolgimento delle attività di controllo sono tenuti ad indossare un capo di abbigliamento ad alta visibilità secondo le modalità e avente le caratteristiche definite dalla Polizia provinciale competente per territorio.

12. Autorizzazione e controllo delle operazioni

La vigilanza sulle operazioni previste dal presente piano è, in via principale, di competenza dei Corpi di Polizia Provinciale responsabili per territorio con l'eventuale supporto del personale Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri.

Le operazioni di prelievo verranno attivate:

- a seguito di specifica richiesta alla Polizia provinciale da parte del proprietario o conduttore del fondo agricolo in cui siano presenti colture potenzialmente danneggiabili dallo storno, secondo le modalità stabilite dalla competente Provincia;
- a seguito di diretta segnalazione del Settore Agricoltura Caccia e Pesca alla Polizia Provinciale competente per territorio con riferimento all'evoluzione dei danni evidenziati; il SACP può raccogliere indicazioni o allerte in merito a particolari aree del territorio da parte delle associazioni agricole locali.

Le Polizie Locali Provinciali competenti e Città Metropolitana di Bologna possono prevedere ulteriori prescrizioni.

13. Attuazione del piano

Ciascuna Provincia e la Città Metropolitana di Bologna:

- a) autorizzano e coordinano l'attività dei coadiutori e definiscono le modalità di comunicazione ed esito delle uscite;
- b) gestiscono le richieste di intervento degli agricoltori o loro rappresentanti di categoria nonché dei Settori Agricoltura Caccia e Pesca competenti per territorio.

14 Rendicontazione delle operazioni

Le Province e la Città Metropolitana di Bologna inviano alla Regione **entro il 31 di gennaio** di ogni anno il resoconto dettagliato dell'attività di controllo dell'anno precedente riportante il numero di capi abbattuti suddivisi per ciascun mese di attività, per tipologia di coltura, Comune e Istituto faunistico interessato.

Visto quanto definito da ISPRA è necessario che, nel corso del primo anno di vigenza del presente Piano, le Polizie provinciali e la Città Metropolitana di Bologna si dotino di un sistema che consenta di conteggiare in tempo reale gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio interessato dal piano al fine di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita, in accordo con la Regione.

La Regione provvederà ad inviare ad ISPRA tale rendicontazione contestualmente alla proposta di prelievo per l'anno successivo.

15 Prescrizioni per i siti della Rete Natura 2000.

Fatte salve eventuali prescrizioni previste nelle misure sito-specifiche o nei piani di gestione, si ritiene che il disturbo arrecato dall'attuazione del presente piano nei siti della Rete Natura 2000 **non rappresenti un fattore di minaccia per le specie oggetto di tutela** per i seguenti aspetti:

- gli interventi vengono effettuati in maniera estremamente puntiforme sulle colture sensibili;
- la gestione agronomica dei frutteti in particolare (potatura, difesa fitosanitaria, raccolta, concimazione, taglio dell'erba ecc.) ma anche di molte colture specializzate, comporta nel periodo primaverile-estivo una presenza quasi costante dell'operatore e l'utilizzo di attrezzature (atomizzatori per la distribuzione dei presidi fitosanitari, trinciatura dei residui di potatura ecc.) che di fatto impediscono una colonizzazione stabile di specie aviarie;
- i sistemi di prevenzione più comunemente utilizzati per lo storno (dissuasori acustici) provocano rumori improvvisi analoghi al colpo d'arma da fuoco.

In detti Siti, pertanto, si prevedono le **seguenti limitazioni**:

- l'abbattimento è consentito esclusivamente **all'interno degli appezzamenti** interessati da colture sensibili;
- è **vietato l'utilizzo di munizioni contenenti piombo** per le azioni previste entro 150 metri dalle rive più esterne delle **zone umide** naturali e artificiali (laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra, compresi i prati allagati e con esclusione dei maceri).

Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni contenute nei seguenti documenti:

- Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22/01/2018 “Approvazione delle Misure generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09;
- Piani di gestione e Misure di conservazione sito-specifiche dei singoli siti di rete Natura 2000;
- Regolamenti di settore delle aree protette.